



Prot. n. **201043**  
Reg. int. **307**

Siena,

**19 DIC. 2014**

Al Comune di Montepulciano  
Piazza Grande, 1  
53045- Montepulciano (SI)

**Al Sindaco**

**Al Responsabile del Servizio Urbanistica**

**OGGETTO: Comune di MONTEPULCIANO** - Piano Attuativo PAPMAA Az. Agr. Paolucci – ADOZIONE.  
Contributo e Osservazioni ai sensi degli artt. 27 e 69 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.

**Premesso che:**

Il Comune di Montepulciano con D.C.C. n. 80 del 02.10.2013 ha adottato il Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di Piano attuativo e ha trasmesso gli atti relativi con nota Prot.n. 28418 del 23/10/2013, pervenuti presso questa Amministrazione in data 28.10.2013 registrata il 29/10/2013 con prot. n. 173731.

**Stato della pianificazione provinciale**

- La Provincia di Siena con D.C. P. n. 124 del 14.12.2011 ha approvato la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento, efficace dal giorno 14.03.2012, data di pubblicazione sul BURT, successivamente rettificata con D.C.P. n°128 del 30.11.2012.
- Con D.C.P. n° 18 del 11.03.2013 è stata approvata la variante al P.T.C.P. avente per oggetto *Modifica della disciplina di piano per l'individuazione dei termini per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del P.T.C.P.* (B.U.R.T. n° 16 del 17.04.2013).
- Con D.C.P. n° 69 del 29.07.2013 è stata approvata la variante al P.T.C.P. avente per oggetto *Variante per l'individuazione delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale* e concluso il procedimento decisionale di V.A.S, efficace dal giorno 11.09.2013, data di pubblicazione sul BURT.

**CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO**

Il piano in oggetto è finalizzato al recupero di tre annessi agricoli, posti in prossimità dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, per destinarli ad abitazione agrituristica. Viene inoltre previsto un cambio colturale da seminativi ad oliveti (per poco più di un ettaro di superficie) per aumentare le produzioni di olio.

**Quanto sopra premesso e considerato**, analizzata la documentazione inviata, vista l'istruttoria della Dott.ssa Simona Rappuoli agli atti, questo **Servizio**, anche ai fini dello scambio delle conoscenze per il miglioramento della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio formula il seguente **CONTRIBUTO**



ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/2005:

- Si ritiene opportuno mettere in evidenza, in merito alla valutazione degli effetti ambientali, vista tra l'altro la complessità degli interventi previsti nel PAPMAA, quanto disposto dall'art. 16 della Legge n° 1150 del 1942 punto 12 (modificato dalla legge 106/2011) che testualmente recita:

*12. Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrati vi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.*

rimandando al Comune la verifica della necessità di sottoporre il piano a V.A.S. e ricordando che, se opportuno, a norma dell'art.7 co.1 della L.R.10/10, " Il procedimento di VAS disciplinato dalla presente Legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, adozione ed approvazione di piani e programmi (...) e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione".

- Si segnala che il Piano non contiene la relazione di fattibilità prevista dall'art. 67 della L.R. 1/02005.

Inoltre per gli aspetti di specifica competenza del PTCP, ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005, si **OSSERVA** quanto segue:

- Il nuovo impianto dell'oliveto, che interessa una tessitura agraria a maglia fitta, dovrà garantire il rispetto dei criteri definiti dall'art.13.27 comma 2 del PTCP, ciò dovrà essere dimostrato da appositi elaborati da allegare al PAPMAA.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano  
Distinti saluti

Il Dirigente ad interim  
Settore OO.PP. Assetto del Territorio  
Dott. Tommaso Stefano

